

F.A.Q.

Avviso pubblico per l'attuazione delle misure di politica attiva per l'inserimento / reinserimento di soggetti in condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro

Decreto Dirigenziale N°2208 del 17 Maggio 2012, pubblicato sul BURT N. 23 del 6/6/2012 e successive modifiche e integrazioni (Decreto Dirigenziale N°4952 del 18 Ottobre 2012)

DOMANDA DI AIUTO:

D. E' obbligatoria la registrazione alla Piattaforma di Sviluppo Toscana SpA per la presentazione della domanda?

R. Si, la registrazione è obbligatoria ai fini della presentazione della domanda di contributo.

D. Dove devo registrarmi?

R. La Registrazione è attivabile collegandosi a <http://www.sviluppo.toscana.it/svantaggio>

D. Come avviene la registrazione alla piattaforma?

R. La procedura di registrazione è divisa in 2 fasi:

FASE 1. Registrazione dell'UTENTE/COMPILATORE: una volta collegati all'indirizzo sopra indicato occorre cliccare su "Richiesta chiavi di accesso".

Il sistema invierà le credenziali di accesso (nome utente e password) all'indirizzo email specificato nella richiesta e che saranno necessarie per accedere alla Fase 2

FASE 2. Registrazione dell'IMPRESA: una volta ricevute le credenziali di accesso, occorre collegarsi alla piattaforma e cliccare su "Accedi al Sistema".

E' necessario compilare i campi richiesti indicando nome e cognome del LEGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa che intende fare domanda e allegare in upload i seguenti documenti:

- copia fronte e retro del documento di identità del Legale rappresentante, in corso di validità;

- copia fronte e retro del codice fiscale del Legale rappresentante;

- copia dell'atto di nomina del Legale rappresentante o visura camerale dalla quale risulti la sua carica.

I campi per l'upload possono contenere anche file caricati in formato zip.

Ultimata anche la Fase 2, Sviluppo Toscana SpA procede alla verifica dei dati forniti al fine di autorizzare l'attivazione dell'account.

Il sistema informatico associa le chiavi di accesso rilasciate all'utente (nome utente e password) ad ogni impresa (che intende presentare la domanda di aiuto).

Pertanto ogni impresa avrà le sue uniche credenziali di accesso.

D. Chi può richiedere le chiavi di accesso?

R. Il rilascio delle "chiavi di accesso" al sistema informatico può essere richiesto dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente il contributo o da soggetto procurato alla legale rappresentanza dell'azienda. Il compilatore, es. consulente del lavoro, commercialista, dipendente dell'azienda, ecc, potrà compilare ma NON può firmare né indicare il proprio nome e cognome in sostituzione di quello del legale rappresentante, pena la nullità della domanda.

D. Se l'utente è diverso dal Legale Rappresentante dell'impresa, quali dati devo inserire nella FASE 2 della registrazione?

R. A prescindere da chi sia il soggetto che richiede le chiavi di accesso, nella FASE 2 devono essere inseriti i documenti e i dati del legale rappresentante che firmerà la domanda di contributo.

Il nome e cognome del Legale Rappresentante, che sono stati indicati in sede di registrazione dell'impresa (Fase 2), devono corrispondere a quelli che saranno presenti in ogni dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00 durante la compilazione della domanda di contributo.

D. Nel caso in cui il medesimo compilatore/utente (es: consulente del lavoro, associazione di categoria, commercialista, ecc.) debba effettuare la compilazione per più imprese, come si deve procedere?

R. Il sistema informatico associa le chiavi di accesso rilasciate all'utente (nome utente e password) ad ogni impresa (che intende presentare la domanda di contributo). Pertanto ogni impresa avrà le sue uniche credenziali di accesso. Nel caso in cui il medesimo compilatore/utente (es: consulente del lavoro, associazione di categoria, commercialista, ecc.) debba effettuare la compilazione per più imprese, si dovrà procedere a richiedere una chiave di accesso per ogni singola impresa che intende fare domanda. È necessario creare un utente per ogni domanda di contributo da presentare. Pertanto la procedura di registrazione dovrà essere eseguita tante volte quante sono le imprese coinvolte e per ciascuna impresa

singolarmente in quanto il soggetto beneficiario dell'aiuto è l'impresa, indipendentemente da chi procede alla compilazione della domanda. Il nome e cognome del Legale Rappresentante o suo delegato/procurato dovranno essere indicati in sede di registrazione dell'impresa (Fase 2) così che lo stesso nominativo sia presente in ogni dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00.

D. Nel caso in cui la domanda sia stata compilata da persona diversa dal Legale Rappresentante dell'impresa (es: consulente del lavoro, associazione di categoria, commercialista, ecc.), chi deve apporre la firma digitale?

R. La domanda di contributo dovrà essere firmata digitalmente solo ed esclusivamente del Legale Rappresentante dell'impresa richiedente, pena l'inammissibilità della domanda. Il nome e cognome del Legale Rappresentante o suo delegato/procurato dovranno essere indicati in sede di registrazione dell'impresa (Fase 2) così che lo stesso nominativo sia presente in ogni dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00 durante la compilazione della domanda di contributo.

Il compilatore può essere chiunque. Dovrà firmare la domanda on-line SOLO il legale rappresentante dell'impresa richiedente, già identificato come tale durante la fase di registrazione.

D. Come si consegna la marca da bollo ?

R: Per l'assolvimento dell'imposta di bollo (esclusi i soggetti esentati per legge) l'impresa, a conclusione della compilazione della richiesta di contributo in cui dovrà digitare il numero di scontrino e la data di emissione, dovrà inviare, tramite raccomandata AR, a Sviluppo Toscana S.p.A. Via Dorsale, 13 – 54100 Massa, il frontespizio (la prima pagina del "Documento generato" dal Sistema informatico denominato "domanda.pdf") cartaceo della richiesta di contributo con apposta la marca da bollo da annullare.

D: In riferimento alla documentazione da allegare alla domanda di contributo sono a richiedere quanto segue: e' necessario solo il documento di identità o è possibile inviare altri documenti analoghi – patente o passaporto? La dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del lavoratore ai sensi dell'art. 46 dpr 28 dic. 2000 n. 445, deve essere fatta in carta semplice oppure esiste un modulo apposito, e dove reperirlo?

R: Per quanto concerne il documento di riconoscimento, in alternativa alla Carta d'Identità è possibile allegare la Patente di guida o il Passaporto in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

In riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma del lavoratore ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la condizione di persona svantaggiata ai sensi della L. 381/91, è sufficiente che sia resa in carta semplice, con firma calligrafica del lavoratore svantaggiato.

A tale riguardo, all'indirizzo <http://www.sviluppo.toscana.it/svantaggio> sono disponibili sia la Guida alla compilazione della domanda sia i fac-simile di "dichiarazione salute e sicurezza" e "dichiarazione lavoratore svantaggiato".

D: Al fine di compilare correttamente la domanda per l'erogazione del contributo relativo all'assunzione di soggetti svantaggiati, vorrei sapere se è possibile allegare, invece del tesserino del codice fiscale rilasciato dalla Agenzia delle Entrate, la tessera sanitaria che comunque riporta il codice fiscale.

R: Ai sensi dell'art.9 dell'Avviso Pubblico per richiedere l'accesso al sistema informatico, il datore di lavoro o il soggetto incaricato della compilazione della domanda dovrà allegare, in formato PDF, copia fronte e retro della tessera recante il codice fiscale del datore di lavoro. Tale documento può essere indifferentemente costituito dal Codice Fiscale o dalla Tessera Sanitaria del datore di lavoro stesso.

D: In merito ai documenti obbligatori da presentare per la richiesta di contributo, nello specifico "Copia del contratto di assunzione sottoscritto dalle parti da cui si evinca la retribuzione londa mensile", se sul contratto non è indicata la retribuzione londa mensile, ma si fa solamente riferimento alla retribuzione del CCNL di appartenenza, va bene lo stesso?

R: L'indicazione della retribuzione londa mensile, come specificato dall'art.9 dell'Avviso, è elemento che dovrebbe essere espressamente indicato nella copia del contratto di assunzione del lavoratore sottoscritto dalle parti. Tale dato, peraltro, in fase di compilazione della domanda, dovrà essere anche inserito nell'apposito campo. In mancanza, è necessario supplire allegando alla domanda di aiuto oltre alla copia del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento da cui si evinca l'importo di suddetta retribuzione, anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", sottoscritta digitalmente dal datore di lavoro, nella quale quest'ultimo indichi espressamente l'importo della

retribuzione lorda mensile percepita dal lavoratore.

D. Come si calcola la retribuzione lorda mensile da indicare in domanda e qual'è la documentazione da presentare nel caso in cui questa sia soggetta a variazioni in base alle ore lavorate?

R: in questo caso è sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", sottoscritta digitalmente dal datore di lavoro, nella quale quest'ultimo indichi espressamente l'importo della retribuzione lorda mensile percepita dal lavoratore calcolata come media del costo mensile su base annua.

D. E' possibile chiedere l'incentivo per l'assunzione di una persona con contratto part-time?

R: Oggetto del contributo può essere anche un'assunzione con contratto a tempo part-time, purché siano rispettati i limiti indicati dall'art. 6 dell'Avviso.

Nel caso di assunzione a tempo determinato, i cui importi previsti per le tipologie di lavoratori ammissibili restano invariati anche nel caso di contratto di lavoro part-time, vengono riconosciuti per una durata massima di 12 mesi e non possono superare:

- il 25% della retribuzione lorda mensile nel caso di donne over 40 e di persone over 50;
- il 50% della retribuzione lorda mensile nel caso di persone disabili e soggetti svantaggiati.
-

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato le ore di lavoro previste dal contratto part - time dovranno essere almeno il 50% delle ore stabilite dal contratto full-time previsto dal CCNL della categoria di riferimento. Non saranno, dunque, ammesse richieste di incentivo per part-time inferiori al 50% dell'orario full-time stabilito dal CCNL di riferimento.

D: In caso di assunzione di una persona disabile a tempo determinato per 6 mesi il contributo spettante dovrebbe essere euro 285.00 x 6 mesi e quindi euro 1710.00, ma se alla scadenza dei 6 mesi trasformo il contratto a tempo indeterminato ho diritto ad ulteriori 10.000, 00 euro o spetta la differenza?

R: Ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso Pubblico , l'incentivo per l'inserimento di un soggetto in condizione di svantaggio può essere richiesto sia per assunzioni con contratti di lavoro subordinato a termine sia per eventuali stabilizzazioni a tempo indeterminato dei contratti a termine incentivati con l' Avviso medesimo. Pertanto, se alla scadenza del contratto a termine il contratto a tempo determinato verrà trasformato in contratto a tempo indeterminato full-time, l'impresa potrà presentare una nuova domanda di aiuto per ricevere l'incentivo di €10.000.

Si ricorda a tal proposito, che le assunzioni e stabilizzazioni oggetto degli incentivi del suddetto Avviso Pubblico sono esclusivamente quelle realizzate a partire dalla data del 01.06.12 fino al 31.12.2013.

D: Rientrano tra i destinatari dell'avviso che riguarda gli incentivi per assunzioni di donne e soggetti svantaggiati anche i dipendenti assunti come lavoratori a domicilio, in possesso dei requisiti richiesti?

R: Confermiamo che le assunzioni/stabilizzazioni di cui all'art. 3 dell'Avviso Pubblico per l'attuazione delle misure di politica attiva per l'inserimento/reinserimento di soggetti in condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro, approvato con D.D. 2208 del 17 Maggio 2012, possono riguardare anche lavoratori a domicilio.

D: Ai fini della possibilità di usufruire degli incentivi previsti in caso di assunzione di lavoratore OVER 50 anni, è necessario che l'azienda non abbia nei 6 mesi precedenti effettuato licenziamenti per riduzione del personale ed inoltre che a seguito dell'assunzione venga realizzato un incremento della media occupazionale ? Ai fini del computo numerico della media occupazionale ci rientrano gli apprendisti e i contratti a tempo determinato?

R: Ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso Pubblico , è sufficiente che il datore di lavoro, in fase di compilazione della richiesta di contributo, ai fini dell'ammissibilità della stessa, dichiari quanto segue:

1. di essere in regola con l'applicazione del CCNL;
2. di essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
3. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
4. di essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili;
5. di non aver fatto ricorso a procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti l'assunzione oggetto del contributo (ai sensi dell'art. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m.);
6. di non interrompere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato oggetto del contributo nei due anni e sei mesi successivi l'assunzione;

7. di non interrompere il rapporto di lavoro a termine oggetto del contributo prima della scadenza prevista dal contratto;
8. di non aver beneficiato di altri incentivi pubblici a sostegno dell'occupazione e /o voucher formativi e di conciliazione per lo stesso lavoratore.

Si precisa, inoltre, che il suddetto Avviso non richiede come requisito di ammissibilità per l'impresa l'aver incrementato, rispetto alla media del semestre precedente, il numero dei lavoratori in organico presenti in azienda a tempo indeterminato grazie alla nuova assunzione o stabilizzazione per la quale si richiede il contributo.

D: Abbiamo presentato domanda di contributi per una assunzione a tempo determinato ed ora ci troviamo nella condizione di fare nuova domanda di contributo sullo stesso rapporto di lavoro in conseguenza della proroga del contratto. Vorrei sapere quindi se devo riportare nella nuova richiesta il cup sopra indicato, o quale altro dato, in modo da palesare che si tratta di una proroga di una assunzione per la quale il contributo era già stato richiesto.

R: Ai sensi dell'art.8 dell'Avviso Pubblico , nel caso di proroga del contratto a termine stipulato con lo stesso lavoratore per il quale sia già stata presentata, a valere sul presente Avviso, domanda di contributo per l'assunzione a tempo determinato, il datore di lavoro dovrà presentare on-line una nuova richiesta di incentivo. Si precisa che in quest'ultima domanda dovrà essere indicato il CUP di riferimento della domanda precedentemente presentata per l'assunzione a tempo determinato del lavoratore.

D: Un contratto di apprendistato per lavoratori svantaggiati è ammissibile nell'ambito dell'Avviso Svantaggiati?

R: Ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico i contratti di apprendistato sono esclusi dall'applicazione del presente Avviso.

D: Una copia della domanda cartacea deve essere inviata anche per posta con la marca da bollo?

R: Ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso Pubblico, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo (esclusi i soggetti esentati per legge) il datore di lavoro, a conclusione della compilazione della richiesta di contributo in cui dovrà digitare il numero di scontrino e la data di emissione, dovrà inviare a Sviluppo Toscana S.p.A , tramite raccomandata AR, il frontespizio cartaceo della richiesta di contributo (i.e. la prima pagina della domanda di aiuto) con apposta la marca da bollo da annullare. La suddetta raccomandata A.R. dovrà essere spedita al seguente indirizzo: Sviluppo Toscana S.p.A – Via Dorsale, 13 – 54100 Massa.

D: In data odierna abbiamo presentato una domanda per inserimento soggetti in condizione di svantaggio, in sede di presentazione non abbiamo inserito la firma digitale. Come possiamo fare?

R: Purtroppo una volta presentata, la domanda non può più essere modificata e dal momento che la sottoscrizione digitale da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente sia della domanda di aiuto sia dell'autocertificazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/2008 (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") sono richieste a pena di inammissibilità della domanda stessa, sarà necessario procedere nel modo seguente:

- 1) inviare tramite casella di posta elettronica dedicata (svantaggio@sviluppo.toscana.it) Vostra richiesta di annullamento della domanda presentata erroneamente, indicando nell'oggetto della mail la dicitura "annullamento domanda" e specificando ragione sociale dell'impresa richiedente, numero di cup e data di presentazione della stessa;
- 2) procedere alla compilazione e presentazione di una nuova domanda caricando i documenti firmati correttamente.

2. SOGGETTI BENEFICIARI:

D: Sono ammessi ai contributi anche i datori di lavoro privati di colf/badanti?

R: In qualità di datore di lavoro privato ha la possibilità di partecipare all'Avviso Pubblico presentando la richiesta di incentivo per l'assunzione di una colf/badante. Ai sensi dell'art.5 dell'Avviso Pubblico, possono beneficiare dei contributi tutti i datori di lavoro privati che siano in regola con la normativa sugli Aiuti di Stato in regime De Minimis (articolo 10). Secondo quanto disposto dal Regolamento citato, possono beneficiare degli Aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, le imprese grandi, medie e piccole. L'impresa beneficiaria di un aiuto "de minimis" non può, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro, incluso l'aiuto in oggetto, di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di "de minimis".

Si ricorda che la sede di lavoro del soggetto per il quale viene presentata la domanda di aiuto dev'essere

localizzata sul territorio della Regione Toscana.

Ai sensi dell'art. 9 del suddetto Avviso, le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente on line, utilizzando la piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo: <https://sviluppo.toscana.it/svantaggio>. Le domande devono essere necessariamente firmate digitalmente e inoltrate per via telematica, complete di tutte le dichiarazioni e i documenti obbligatori richiesti pena la non ammissibilità delle stesse.

D: Siamo a richiedervi le seguenti precisazioni sul bando:

1) è rivolto anche agli studi associati non iscritti alla camera di commercio?

2) a che distanza dalla domanda viene erogato il contributo?

3) gli intermediari possono inviare la domanda e richiedere le credenziali di accesso? perché comunque dovrà essere apposta la firma digitale del legale rappresentante sulla domanda si richiedono chiarimenti a riguardo.

R: Di seguito le informazioni richieste:

1) ai sensi dell'art.5 dell'Avviso Pubblico, possono beneficiare dei contributi tutti i datori di lavoro privati purché siano in regola con la normativa sugli Aiuti di Stato in regime De Minimis (articolo 10). Si ricorda che la sede di lavoro del soggetto per il quale viene presentata la domanda di aiuto dev'essere localizzata sul territorio della Regione Toscana;

2) La durata del procedimento amministrativo è fissata in 90 giorni calcolati dalla fine del mese di riferimento in cui la richiesta di contributo è stata presentata sulla piattaforma on-line di Sviluppo Toscana S.p.A. Il pagamento del contributo sarà effettuato da Sviluppo Toscana S.p.A. una volta che siano state pubblicate le graduatorie dei datori di lavoro ammessi e non ammessi al contributo richiesto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/burt/>), alla Sezione Lavoro e Formazione del sito della Regione Toscana - Bandi - Bandi attivi Settore Lavoro e Settore Formazione - Misure di politica attiva per l'inserimento/reinserimento di soggetti in condizione di svantaggio sul mercato del lavoro.

Ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso Pubblico, l'erogazione dell'incentivo per assunzioni con contratti di lavoro subordinato a termine avverrà solamente alla conclusione del periodo di lavoro previsto dal contratto, previa comunicazione da parte del datore di lavoro. La comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail erogazionifondooccupazione@sviluppo.toscana.it

Per assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato l'erogazione del contributo avverrà dopo il riconoscimento dell'esito positivo dell'istruttoria.

3) Ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso Pubblico, la richiesta a Sviluppo Toscana S.p.A. del rilascio delle "chiavi di accesso" al sistema informatico può essere effettuata indifferentemente dal datore di lavoro richiedente il contributo o dal soggetto incaricato alla compilazione della domanda (es. consulente), mentre la sottoscrizione digitale della documentazione richiesta dovrà essere necessariamente effettuata dal datore di lavoro.

D: In merito alla Normativa sugli aiuti di stato, è stata per questo specifico Bando recepita ed integrata la nuova normativa [Regolamento 360/2012]? E' possibile per le aziende che hanno già superato nel triennio i 200.000,00€ partecipare al bando, poiché il limite è stato ampliato a 500.000,00€?

R: Il citato regolamento non eleva il massimale di 200.000 euro previsto dal Regolamento De Minimis (Reg 1998/06) a 500.000 euro, ma stabilisce questa soglia per gli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono Servizi di interesse economico generale (SIEG).

Gli incentivi all'occupazione previsti dall'avviso in oggetto non configurano SIEG, per cui resta valido quanto definito nell'ambito del Reg.1998/06.

D: Nel momento in cui la domanda di contributo abbia ad oggetto l'assunzione di un soggetto svantaggiato ai sensi della L. n. 381/91 (e successive modifiche), l'impresa beneficiaria del contributo può usufruire anche degli sgravi previsti dalla suddetta normativa?

R: L'impresa beneficiaria del contributo per l'assunzione di un soggetto svantaggiato ai sensi della L. 381/91 (e successive modifiche) può usufruire anche degli sgravi previsti dalla suddetta norma.

L'Avviso prevede l'ipotesi di non cumulabilità degli incentivi alle assunzioni e dei voucher formativi e di conciliazione con contributi analoghi della Regione Toscana e di altre Amministrazioni pubbliche (art. 8).

D: Un soggetto svantaggiato può presentare domanda di incentivo a valere sull'Avviso pubblico per l'attuazione delle misure di politica attiva per l'inserimento/reinserimento di soggetti in condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro?

R: Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso Pubblico possono beneficiare dei contributi tutti i datori di lavoro privati con unità operative interessate alle assunzioni localizzate sul territorio della Regione Toscana. I soggetti indicati all'art. 4 sono i destinatari degli interventi.

Dunque, non è il singolo soggetto disoccupato/inoccupato a dovere/potere presentare la domanda di contributo, ma è solo il datore di lavoro privato che può formulare la richiesta al fine di assumere con contratto a tempo determinato o indeterminato un soggetto che rientri in una delle quattro tipologie di soggetti elencate nell'art.4 dell'Avviso stesso.

I contributi previsti dall'Avviso suddetto si sostanziano in:

1. incentivi per assunzioni con contratti di lavoro subordinato a termine e a tempo indeterminato, ed eventuali stabilizzazioni a tempo indeterminato dei contratti a termine;
2. voucher formativi per percorsi individuali di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori assunti;
3. voucher di conciliazione per l'acquisto di servizi di cura per minori, anziani e disabili al fine di consentire ai lavoratori assunti di sostenere i problemi di conciliazione famiglia -lavoro.

Le tipologie di contratto ammissibili sono:

- contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- contratti di lavoro subordinato a termine per una durata minima di almeno 3 mesi (nel caso della somministrazione la durata minima si applica alla missione).

D: Per cosa possono essere richiesti i voucher previsti dall'Avviso?

R: Ai sensi dell'art.7 del suddetto Avviso, al momento della presentazione della domanda di contributo o successivamente, l'impresa ha la possibilità di richiedere, oltre all'incentivo per l'assunzione, anche un voucher di conciliazione destinato all'acquisto di servizi di cura per minori, anziani e disabili, sostenute dai lavoratori assunti o dal datore di lavoro per conto degli stessi. Tali lavoratori devono trovarsi nella condizione di dovere assistere figli minori fino a 14 anni di età e/o disabili o anziani non autosufficienti, familiari, parenti o affini fino al secondo grado di parentela, anche se non conviventi.

I voucher finanziato spese per:

- servizi pubblici o privati, ad esempio nidi, scuole materne, baby parking, ludoteche, attività extrascolastiche e doposcuola, centri estivi, centri per anziani e disabili, mensa e trasporto collegati a tali servizi ecc;
- servizi privati a domicilio, ad esempio baby sitting, assistenza domiciliare per anziani e disabili, ecc.

Ai fini dell'ammissibilità i servizi di cui sopra devono essere usufruiti dal lavoratore successivamente alla data di assunzione e comunque non oltre la data di scadenza del contratto in caso di rapporto di lavoro a termine e non oltre i 12 mesi dalla data di assunzione in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le spese sostenute per i servizi sopra indicati devono derivare da rapporti di lavoro regolari secondo la normativa vigente.

Il datore di lavoro, in sede di compilazione della richiesta di contributo o successivamente, comunque entro i termini sopra indicati, può richiedere per ogni lavoratore assunto una o entrambe le tipologie di voucher, per un importo massimo complessivo pari a:

- euro 3.000 nel caso di donne over 40 e di persone over50;
- euro 5.000 nel caso di persone disabili e di soggetti svantaggiati.

I voucher saranno erogati esclusivamente a favore dei lavoratori destinatari dei contributi per l'assunzione di cui al presente AVVISO.

Si ricorda, da ultimo, che le richieste di contributo dovranno essere presentate dal 1 giugno 2012 fino alle ore

17.00 del 31 dicembre 2013, esclusivamente on line, utilizzando la piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente indirizzo: <https://sviluppo.toscana.it/svantaggio>.

3. TIPOLOGIA LAVORATORE:

D: Qualora la persona assunta, pur rispettando il requisito di iscrizione al centro per l'impiego, abbia già avuto rapporti di lavoro a tempo determinato con la ditta che richiede il contributo, è ammисibile la partecipazione al bando?

R: Ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso pubblico i lavoratori destinatari degli interventi devono essere in possesso dei requisiti richiesti al momento della sottoscrizione del contratto con il datore di lavoro che richiede il contributo. Pertanto, se nel caso da lei sottoposto, il lavoratore risultava iscritto al Centro per l'Impiego di una Provincia Toscana al momento dell'assunzione, la domanda è da ritenersi ammisible.

D: In caso di assunzione di persona disoccupata che abbia compiuto 50 anni, per lo stato di disoccupazione deve avere una anzianità minima di iscrizione?

R: Ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso, qualora destinatario della richiesta sia persona disoccupata/inoccupata iscritta ai centri per l'impiego delle Province della Toscana che abbia compiuto il 50° anno di età, non è richiesta alcuna anzianità minima di iscrizione presso il Centro per l'Impiego competente. Lo stato di disoccupazione deve essere comunque comprovato tramite iscrizione presso il competente Centro per l'Impiego delle Province della Toscana ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs 181/2000).

Si ricorda, inoltre, che le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a termine, con durata minima di 3 mesi, oggetto degli incentivi descritti, sono quelle realizzate a partire dal 1 giugno 2012.

D: Quali sono precisamente i soggetti svantaggiati che possono essere agevolati e quali requisiti devono avere?

R: Ai sensi dell'art.4 dell'Avviso Pubblico i destinatari dell'intervento pubblico sono:

1) donne disoccupate/inoccupate iscritte ai centri per l'impiego delle Province della Toscana che abbiano compiuto il 40° anno di età, con un'anzianità di iscrizione di oltre 6 mesi. Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato tramite iscrizione presso il competente Centro per l'Impiego delle Province della Toscana ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs 181/2000);

2) persone disoccupate/inoccupate iscritte ai centri per l'impiego delle Province della Toscana che abbiano compiuto il 50° anno di età. Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato tramite iscrizione presso il competente Centro per l'Impiego delle Province della Toscana ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs 181/2000);

3) persone con disabilità iscritte ai centri per l'impiego delle Province della Toscana negli appositi elenchi del collocamento mirato, di cui all'art. 8 della L. 68/1999;

4) soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91 e successive modifiche e ai sensi della DGR n. 768 del 27/08/2012, iscritti ai centri per l'impiego delle Province della Toscana. Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato tramite iscrizione presso il competente Centro per l'Impiego delle Province della Toscana ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs 181/2000).

Si precisa che secondo l'articolo 4 della L. 381/1991 e successive modifiche, si considerano persone svantaggiate: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex detenuti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o interne negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Si precisa inoltre che la DGR n. 768 del 27/08/2012 individua i seguenti soggetti svantaggiati, come disciplinati dalla normativa nazionale:

persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale previsti a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento, richiedenti protezione internazionale, titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria"; beneficiari di protezione per motivi umanitari, profughi ex L. 763/1981.

D: E' previsto dal decreto n. 2208 del 17 Maggio un incentivo in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato?

R: Ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso Pubblico sono previsti incentivi anche nell'ipotesi di stabilizzazioni a tempo indeterminato di contratti a termine incentivati con il suddetto Avviso. Pertanto, una volta instaurato il rapporto di lavoro a tempo determinato, è possibile presentare una successiva domanda che abbia ad oggetto la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato per ottenere il relativo incentivo.

D: L'incentivo a favore degli svantaggiati è cumulabile con altri benefici, in particolare vorrei sapere se la persona è stata assunta ai sensi della legge 407/90 o è stata assunta ai sensi della normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili?

R: Gli incentivi alle assunzioni di cui all'art. 5 dell'Avviso e i voucher formativi e di conciliazione di cui all'art. 6 non possono essere cumulati con misure analoghe previste dalla Regione Toscana o da altre Amministrazioni pubbliche.

Nelle ipotesi da lei prospettate, e comunque nel caso in cui siano previsti sgravi contributivi e fiscali in relazione alle specifiche categorie di soggetti assunti, non esiste alcuna preclusione alla presentazione da parte del datore di lavoro della domanda di aiuto a valere su questo Avviso.

In ogni caso si ricorda che ai sensi dell'art.8 dell'avviso, è esclusa la concessione del contributo per quei rapporti di lavoro che derivano da precisi obblighi di legge.

D: Secondo le nuove disposizioni introdotte dalla riforma Fornero, non ci è consentito procedere a nuova assunzione della stessa persona già assunta con contratto a termine, se non prima di 3 mesi dalla scadenza del contratto. Volendo stabilizzare il lavoratore, posto che l' interessato è iscritto al centro per l' impiego, siamo tenuti ad attendere i 3 mesi per effettuare l' assunzione?

R: La riforma del mercato del lavoro L.92/2012 (art.1 comma 9 lettera g) prevede che debbano trascorrere 60gg tra due contratti a tempo determinato con la stessa azienda se il primo contratto ha avuto una durata inferiore ai 6 mesi, e 90gg se il primo contratto ha avuto una durata superiore o uguale a 6 mesi. Diverso è il caso di una nuova assunzione a tempo indeterminato per la quale non sono previsti limiti temporali.

Non vi sono pertanto preclusioni per la nuova assunzione a tempo indeterminato del lavoratore e alla presentazione della domanda di aiuto sull'Avviso Pubblico p, una volta che il rapporto sia stato perfezionato.

D: Un'associazione senza scopo di lucro (ONLUS) e dunque non iscritta alla camera di commercio può presentare la domanda di contributo?

R: Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso Pubblico, possono beneficiare dei contributi previsti, tutti i datori di lavoro privati con unità operative interessate alle assunzioni localizzate sul territorio della Regione Toscana, in regola con la normativa sugli Aiuti di Stato in regime De Minimis. Non è richiesto il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio. Le confermiamo, dunque, che non sussistono preclusioni alla presentazione della domanda di aiuto da parte di un'associazione senza scopo di lucro (O.N.L.U.S.).

D: I voucher formativi sono spendibili anche per i corsi finalizzati al conseguimento della patente di guida, di cui il soggetto non è ancora in possesso?

R: Non è ammissibile la richiesta di voucher di formazione per le spese sostenute dal lavoratore per l'iscrizione ad un corso per il conseguimento della patente di guida, in quanto quest'ultima attività non può considerarsi come percorso di " qualificazione e riqualificazione" del lavoratore assunto e neppure come corso di formazione erogato "presso agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968 del 17/12/2007 e successive modifiche e integrazioni", ai sensi del summenzionato art. 7.

D: Può essere ammissibile un soggetto svantaggiato ai sensi del Reg. CE n. 2204/2002 e del D.Lgs 276/2003?

R: La definizione di "soggetti svantaggiati" di cui all'art. 4 dell'Avviso Pubblico non fa riferimento, e dunque non ricomprende, le fattispecie previste dal Reg. CE n. 2204/2002 né dal D.Lgs 276/2003.

L'articolo 4 dell'Avviso Pubblico p per la definizione di "soggetto svantaggiato" rimanda a quanto previsto dall'art. 4 della L. 381/1991, come modificato dalla Legge del 22 giugno 2000 n. 193 ai sensi della quale si considerano persone svantaggiate:

gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in

trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o interne negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della [legge 26 luglio 1975, n. 354](#), e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni

D.In merito al bando in oggetto, siamo a richiedere un chiarimento sul documento da allegare “copia del contratto di assunzione del lavoratore sottoscritto dalle parti, da cui si evinca la retribuzione linda mensile”. In particolare, si richiede se la sola indicazione del livello di inquadramento del soggetto è sufficiente per far evincere la retribuzione linda mensile o se è necessaria l'indicazione dell'importo.

R. Nella copia del contratto di lavoro allegata alla domanda di aiuto è necessario che sia espressamente indicato l'importo della retribuzione linda mensile percepita dal lavoratore. Tale dato, peraltro, in fase di compilazione della domanda, dovrà essere anche inserito nell'apposito campo.

D: vorrei sapere se i voucher di conciliazione previsti da detto decreto si applicano anche nel caso di assistenza a disabili non a carico purché la spesa sia sostenuta dal lavoratore in favore del disabile (comprovata con fatture o bollettini a lui intestati).

R: Ai sensi dell'art.7 del suddetto Avviso, al momento della presentazione della domanda di contributo o successivamente, l'impresa ha la possibilità di richiedere, oltre all'incentivo per l'assunzione, anche un voucher di conciliazione destinato all'acquisto di servizi di cura per minori, anziani e disabili, sostenute dai lavoratori assunti o dal datore di lavoro per conto degli stessi. Tali lavoratori devono trovarsi nella condizione di dovere assistere figli minori fino a 14 anni di età e/o disabili o anziani non autosufficienti, familiari, parenti o affini fino al secondo grado di parentela, anche se non conviventi.

Nella fattispecie da Lei indicata, se la persona per la quale il lavoratore richiede il voucher di conciliazione ha con quest'ultimo un rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado, non sussistono preclusioni alla presentazione della domanda di aiuto a valere sul suddetto Avviso Pubblico.

Infine, si ricorda che ai fini dell'ammissibilità, le spese dovranno essere sostenute dal lavoratore successivamente alla data di assunzione e comunque non oltre la data di scadenza del contratto in caso di rapporto di lavoro a termine e non oltre i 12 mesi dalla data di assunzione in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

D. Vorrei sapere se assumendo un soggetto svantaggiato che in passato era già stato in forza presso la cooperativa è comunque possibile fare richiesta di contributo.

R. Ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso Avviso pubblico per l'attuazione delle misure di politica attiva per l'inserimento/reinserimento di soggetti in condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro, approvato con D.D. 2208 del 17 Maggio 2012, i lavoratori destinatari degli interventi devono essere in possesso dei requisiti richiesti al momento della sottoscrizione del contratto con il datore di lavoro che richiede il contributo.

Pertanto, se nel caso da lei sottoposto, il lavoratore risulta essere soggetto svantaggiato ai sensi della L.381/91 ed iscritto al Centro per l'Impiego di una Provincia Toscana al momento dell'assunzione, la domanda è da ritenersi ammissibile.

D. in riferimento al decreto citato in oggetto (misure di politica attiva per l'inserimento/reinserimento di soggetti in condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro), avrei due domande da fare:

1) per l'assunzione di donne disoccupate/inoccupate che abbiano compiuto il 40° anno di età, da quanto tempo devono essere iscritte ai centri per l'impiego per poter usufruire dei contributi?
2) Dove trovo i modelli delle dichiarazioni sostitutive da scaricare per effettuare le domande?

R. 1) come specificato all'art. 4 del Decreto in oggetto, sono, tra gli altri, destinatari degli interventi donne disoccupate/inoccupate iscritte ai centri per l'impiego delle Province della Toscana che abbiano compiuto il 40° anno di età, con un'anzianità di iscrizione di oltre 6 mesi; si ricorda che le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a termine, con

durata minima di 3 mesi, oggetto degli incentivi descritti, sono quelle realizzate a partire dal 1 giugno 2012;

2) ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso le richieste di contributo dovranno essere presentate esclusivamente on line, utilizzando la piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente indirizzo: <https://sviluppo.toscana.it/svantaggio>. Le domande dovranno essere firmate digitalmente e inoltrate per via telematica, complete di tutte le dichiarazioni e i documenti obbligatori descritti negli articoli successivi, pena la non ammissibilità delle stesse. Sono disponibili all'indirizzo <http://www.sviluppo.toscana.it/svantaggio> la Guida alla compilazione della domanda e i fac-simile di "dichiarazione salute e sicurezza" e "dichiarazione lavoratore svantaggiato".

D. il bando seguente non prevede qualcosa per i "disoccupati di lunga durata"?

Ai sensi dell'art.4 dell'Avviso Pubblico, le persone disoccupate/inoccupate che possono beneficiare dei contributi sono quelle rientranti nelle seguenti tipologie:

- 1) donne disoccupate/inoccupate, iscritte ai centri per l'impiego delle Province della Toscana, che abbiano compiuto il 40° anno di età e aventi un'anzianità di iscrizione di oltre 6 mesi;
- 2) persone disoccupate/inoccupate iscritte ai centri per l'impiego delle Province della Toscana che abbiano compiuto il 50° anno di età.

Tra queste, se in possesso dei requisiti anagrafici e/o di genere previsti dall'Avviso, possono rientrare i disoccupati di lunga durata.

D. se un'azienda ha stabilizzato in data 14/06/2012 un contratto a tempo determinato di un disabile iscritto nelle liste di cui alla Legge 68/99 (100% inab. Lav.) che sarebbe scaduto il 15/06/2012 trasformandolo a tempo indeterminato, può avanzare richiesta di incentivo per 10.000,00 euro (o 5.000,00 euro se part time) previsto dall'Avviso pubblico?

R. L'Avviso pubblico prevede incentivi per le sole stabilizzazioni a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato incentivati dall'Avviso stesso (Art.3). Non sono pertanto ammesse a contributo le trasformazioni di contratti a tempo determinato per i quali non è già stata presentata e ammessa a contributo la domanda di incentivo. A tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 9 <<il datore di lavoro che assume un lavoratore con rapporto a termine deve presentare la richiesta di contributo entro la scadenza del contratto di lavoro>>; pertanto non sono ammesse domande di aiuto per assunzioni con contratti a termine ormai cessati.

D. Vorrei sapere se per la stessa azienda dovendo richiedere due diverse tipologie di contributo per due diverse assunzioni (donna over 40, uomo svantaggiato) posso utilizzare la medesima registrazione o devo farne una per ogni tipologia richiesta.

R. Ai sensi dell'Art. 9 dell'avviso Pubblico, solo se la richiesta di incentivo riguarda più lavoratori appartenenti alla stessa tipologia di destinatari, è sufficiente presentare un'unica domanda on-line. Se, invece, la richiesta di contributo riguarda diverse tipologie di destinatari, il datore di lavoro dovrà presentare più domande di incentivo (con relative stampe di frontespizi e marche da bollo) quante sono le tipologie di lavoratori per i quali si richiede il contributo, dovendo, altresì, procedere con la registrazione e la richiesta di rilascio account per ciascuna domanda che intende presentare.